

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 27 APRILE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì ventisette del mese di aprile, alle ore 14.50 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Regimenti, Righini, Rinaldi e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Palazzo.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Esce dall'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 130

OGGETTO: Rinnovo della gestione commissariale dell'ATER della Provincia di Roma di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 27 ottobre 2022, n. 931.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente *“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4, della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della citata l.r. n. 30/2002, il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione delle ATER è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* ed in particolare l'articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 *“Commissariamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, del*

comprensorio di Civitavecchia”, con la quale si è proceduto al commissariamento straordinario delle Aziende nelle more della riforma della disciplina di settore;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*”, in particolare l’articolo 34 rubricato “*Disposizioni per i commissari di nomina regionale*”;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*”;

VISTO in particolare l’articolo 3 della suindicata legge regionale n. 9/2017, rubricato “*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale - ATER*” che al comma 1 dispone: “*Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche*”;

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata legge regionale n. 9/2017 dispone altresì, al comma 5, articolo 3, che: “*Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 “*Definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante ‘Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie’.*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 “*Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee*”;

ATTESO CHE con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017:

- si è avviata la ricostituzione degli organi di amministrazione delle ATER del Lazio;
- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle ATER del Lazio fino alla nomina del consiglio di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle ATER del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino all’avvenuta nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
- è stato stabilito che il Presidente della Regione nomini i presidenti delle ATER conferendo loro, da subito, le funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla carica ad avvenuta nomina del consiglio di amministrazione delle ATER e comunque entro la data del 31 marzo 2018;
- è stato stabilito che i soggetti come sopra individuati debbano svolgere l’ordinaria e straordinaria amministrazione delle ATER di competenza, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali

contratti di locazione in essere, entro il 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta ed al Consiglio regionale;

- è stato stabilito che con successivi decreti del Presidente della Regione si sarebbe provveduto alla nomina dei presidenti delle suddette ATER;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199 “*Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime Aziende*” con la quale si è dato avvio alle procedure di nomina degli organi delle A.T.E.R. del Lazio e si è contestualmente provveduto al commissariamento straordinario delle medesime Aziende al fine di assicurare la continuità aziendale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica stabilendo altresì che:

- i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019;
- con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà al conferimento delle funzioni di commissario straordinario delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica ai soggetti individuati quali presidenti delle medesime Aziende;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 novembre 2018 n. T00286 avente ad oggetto: “*Nomina del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma*” con il quale si è stabilito che l’incarico, oggetto di tale decreto, avrà decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa per la durata prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale con le quali si è provveduto ai successivi rinnovi del commissariamento delle Aziende A.T.E.R. e la deliberazione 5 agosto 2021, n. 558 “*Commissariamento dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 28 gennaio 2021, n. 43*”, con la quale è stato disposto il rinnovo della gestione commissariale dell’Azienda fino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e comunque non oltre la data del 30 giugno 2022, stabilendo che il soggetto individuato quale presidente eserciti, nelle more del perfezionamento delle anzidette procedure, le funzioni di commissario straordinario entro la medesima scadenza;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 settembre 2021, n. T00184 recante: “*Nomina del commissario straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Roma*” che ha stabilito il termine dell’incarico in corrispondenza della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2022;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine del 30 giugno 2022, terminata la gestione commissariale di cui alla DGR n. 558/2021 e dell’incarico, conferito con DPRL n. T00184/2021, di Commissario Straordinario dell’ATER della Provincia di Roma, non essendosi completata la procedura di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Azienda si è proceduto con decreto del Presidente della Regione Lazio 11 ottobre 2022, n. T00163, alla revoca del precedente decreto del 23 novembre 2018, n. T00286 al fine di dare avvio, in conformità alla disciplina sopra citata, alle procedure di nomina del presidente dell’ATER della Provincia di Roma;

VISTA da ultimo la deliberazione di Giunta regionale n. 931 del 27 ottobre 2022 avente ad oggetto: “*Rinnovo della gestione commissariale dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 558*”, con la quale è stato previsto il commissariamento dell’ATER della provincia di Roma per assicurare la gestione amministrativa aziendale, sino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 aprile 2023;

CONSIDERATO che la mancata conclusione della procedura di individuazione del Presidente e il rinnovo del Consiglio regionale a seguito delle elezioni, hanno determinato l’impossibilità di nominare gli organi dell’Azienda;

DATO ATTO che le ATER sono enti strumentali della Regione, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ed assumono altresì il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare a queste affidato;

RITENUTO pertanto opportuno, con riferimento al mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, disporre il rinnovo della gestione commissariale dell'ATER della Provincia di Roma dando atto che con successivo decreto presidenziale sarà nominato il Commissario Straordinario;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto il compenso del Commissario Straordinario graverà sul bilancio dell'ATER della Provincia di Roma;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di disporre, nelle more della individuazione e del successivo perfezionamento della nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'ATER della Provincia di Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 30/2002, così come modificato dall'art. 82, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e della legge regionale n. 9/2017, al fine di garantire la continuità aziendale ed il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, il rinnovo della gestione commissariale dell'Azienda ATER della Provincia di Roma sino alla nomina degli organi di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 2024;
2. di stabilire che con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà al conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)